

PER FAVORIRE L'ORGANIZZAZIONE - RIAFFIDAZIONE.

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E

D. D. L. N. 26 DEL 14/11/1996

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Anno Consiglio 1992/94 VI Legislatura

Regione Puglia



1.



Regione Puglia

2

**ASSESSORATO: UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO,
FORMAZIONE D'ECCELLENZA, FORMAZ. PROFESS. PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE, COOPERAZIONE, MIGRAZIONI**

7

d.d.l. "Interventi in materia di Lavori socialmente utili
e per favorire l'occupazione" RIAPPROVAZIONE =

L'Assessore

(AVV. GIUSEPPE DI DONNA)





Regione Puglia

RELAZIONE

La crisi occupazionale nella nostra regione ha toccato, negli ultimi anni, picchi di portata storica, raggiungendo livelli non più sostenibili.

L'impegno della Regione nell'adottare interventi che attenuino il difficile momento occupazionale deve essere a questo punto di carattere legislativo.

Ciò anche in ragione del disagio sociale provocato dalla congiuntura sfavorevole.

Infatti, con delibera esecutiva n. 6692 del 29/12/95 la G.R. ha preannunciato la definizione di un piano per l'occupazione che consentirà l'adozione di provvedimenti di politica attiva mirati anche a promuovere opportunità d'impiego stabile.

E' pertanto necessario, atteso che gli indicatori economici rivelano che nel breve periodo la situazione non accennerà a migliorare, porre in essere uno strumento che contribuisca a non disperdere le potenzialità della regione, al fine di favorire l'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro del gran numero di disoccupati presenti sul territorio.


Tale determinazione muove da alcuni dati di fatto che è qui opportuno ricordare.

Nella nostra regione le tendenze dell'occupazione hanno evidenziato, nell'ultimo biennio, un decremento di circa 120mila unità (-9,6 per cento), un dato che deve far riflettere con riferimento a quanto riscontrato non soltanto nel resto del Paese, ma anche nello stesso Mezzogiorno.

Si può, pertanto, parlare di emergenza lavoro in Puglia, emergenza che è sintetizzabile con i dati riferiti al 1994: 494mila disoccupati dei quali circa 185mila in cerca di prima occupazione; 23mila lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, 18mila cassaintegrati; oltre 40mila posti di lavoro persi dal gennaio all'ottobre 1994.

I dati relativi ai tassi di disoccupazione, elaborati dall'Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro in rapporto alla popolazione residente nel mese di luglio 1994, rivelano che "la percentuale media dei disoccupati in Puglia è stata del 12,66 per cento ma si riscontra un indice minimo dell'11,13 per cento, per la provincia di Taranto, ed un massimo del 14,88 per cento per il territorio brindisino".

"Con riferimento al dato disoccupativo, 339.063 lavoratori (65,8 per cento) risultano espulsi dal mondo lavorativo ed in cerca di reimpiego, quelli in cerca di prima occupazione -176.410- costituiscono il 34,2 per cento dell'offerta".





Regione Puglia

h.

Ma v'è di più. Gli ultimi aggiornamenti disponibili, riferiti al gennaio 1996, evidenziano l'aggravarsi ulteriore della situazione con un offerta di lavoro pari a 537.654 unità (di cui 185.629 nella provincia di Bari; 64.700 nella provincia di Brindisi; 99.627 nella provincia di Foggia; 120.343 nella provincia di Lecce; 68.295 nella provincia di Taranto).

Questo, dunque, il quadro della situazione.

L'impostazione che prevede il disegno di legge concernente "disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili" risulta essere di portata innovativa rispetto sia alla filosofia che informa il provvedimento sia con riferimento al ruolo che deve assumere l'ente Regione -legiferazione e programmazione- nei confronti degli Enti pubblici, andando loro incontro attraverso appunto l'introduzione nell'ordinamento giuridico regionale di questa legge che si propone di alleggerire il carico economico-gestionale dei medesimi in presenza di un progetto di iniziative socialmente utili.

Inoltre, il provvedimento non si limita a finanziare i progetti, ma intende favorire ed incentivare le professionalità acquisite dai lavoratori al termine dell'attività onde agevolare, con appropriate misure aggiuntive l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, garantendo così ai soggetti interessati una reale tutela economica.

Altri elementi innovativi contenuti nel d.d.l. sono:

1) la previsione, nell'ambito del progetto, di un'attività formativa volta alla qualificazione professionale dei soggetti impiegati. Tale attività, oltre che essere un arricchimento personale di grande rilevanza sociale, assume un ruolo strategico in quanto è finalizzato a consentire al lavoratore l'inserimento successivo nel mercato del lavoro attraverso forme di autoimpiego.

2) la definizione delle priorità in base alle quali la G.R. stabilisce un punteggio nella formazione della graduatoria dei progetti proposti;

3) l'attenzione riservata a determinate attività coerentemente con le nuove politiche pubbliche di tipo settoriale:

- tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali;
- servizi e cura della persona;
- risanamento e valorizzazione ambientale;
- ammodernamento della Pubblica Amministrazione;

4) la previsione dell'assistenza tecnica -nella fase di predisposizione, avvio e realizzazione dei progetti- che sarà svolta dall'Agenzia per l'Impiego della Puglia.



Il d.d.l., nel definire i criteri selettivi volti ad assicurare il raggiungimento delle finalità proposte, assicura trasparenza, completezza e rigore in relazione alle procedure indicate.



Regione Puglia

Il Titolo I si compone di n. 8 articoli:

- l'art. 1 specifica i soggetti che possono essere impiegati in lavori socialmente utili, individua le finalità sottolineando in particolare la rilevanza che assume l'attività formativa.
- l'art. 2 indica i destinatari del contributo, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3-7-93 n. 29 e prevede la presentazione di progetti da parte di più Enti che individuano, al loro interno, il soggetto coordinatore e responsabile;
- l'art. 3 indica: la scadenza e le procedure per la presentazione della domanda; le condizioni di ammissibilità fra cui la preventiva approvazione del progetto da parte della C.R.I., la durata minima del progetto ed il numero minimo di lavoratori occupati, la qualificazione professionale dei soggetti impiegati; le priorità secondo cui la G.R. stabilisce i punteggi per la formazione della graduatoria delle domande pervenute; l'individuazione dei settori di attività cui sono finalizzati prioritariamente gli interventi;
- l'art. 4 descrive la misura e le modalità di concessione del contributo, mentre l'art. 5 prevede i casi in cui si procede alla revoca.
- l'art. 6 disciplina le ipotesi di cumulo di contributi concessi in base a leggi diverse per lo stesso progetto;
- l'art. 7 prevede che l'Agenzia per l'Impiego della Puglia svolga attività di assistenza tecnica e monitoraggio anche nella fase di attuazione dei progetti e redige un rapporto sull'efficacia dei progetti realizzati.
- l'art. 8, fissa in via transitoria e per il primo anno di applicazione della legge il termine di presentazione delle domande.

Il titolo II è costituito da 4 articoli (9 - 10 - 11 - 12) che prevedono la tipologia, i destinatari, le misure, le modalità di concessione e revoca dei contributi per favorire iniziative di autoimpiego ed autoimprenditoria.

Tali contributi vengono concessi a ditte individuali, cooperative, società di persone anche di nuova costituzione che inseriscano in qualità di socio lavoratore uno o più soggetti impiegati nei progetti per L.S.U. approvati dalla C.R.I..

- L'art. 13, infine, reca la norma finanziaria.





Regione Puglia

6.

TIT. I (Lavori socialment utili)

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. La Regione, nel quadro degli interventi straordinari ed urgenti a sostegno dell'occupazione, in armonia con la vigente legislazione in materia, eroga contributi per l'attuazione di progetti per lavori socialmente utili, nei quali siano impiegati:

- lavoratori che godono del trattamento di C.I.G.S. sospesi a zero ore;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
- gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore o di area;
- [categorie di lavoratori individuate alla lettera a) del quinto comma ed al settimo comma dell'art. 25 della L. 23/7/91, n. 223].

2. Costituiscono lavori socialmente utili quei progetti che hanno per scopo opere e servizi di pubblica utilità rivolti in via prioritaria ai settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell'ammodernamento della P.A.. I progetti hanno una durata massima di 12 mesi prorogabile una sola volta per altri 12 mesi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a favorire l'inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al primo comma, anche attraverso l'acquisizione di una più elevata qualificazione professionale.

4. L'utilizzazione dei soggetti di cui al primo comma non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.


Articolo 2


(Soggetti destinatari dei contributi)

1. I contributi possono essere concessi alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3/2/93, n. 29 che propongano progetti per l'impiego dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 in lavori socialmente utili.

2. Tali progetti possono essere proposti da più di uno degli enti pubblici indicati al primo comma che individuano fra di essi l'ente coordinatore e responsabile.

3. I proponenti possono affidare, tramite convenzione, la gestione di progetti ad altri soggetti sia pubblici che privati.


1





Regione Puglia

7.

Articolo 3

(Domanda di contributo e criteri di ammissibilità)

1. Gli enti pubblici che intendono accedere ai contributi regionali debbono presentare, con lettera racc. A.R., domanda all'Assessorato Regionale alle Politiche per l'occupazione -Settore Lavoro e Cooperazione- entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda deve essere corredata dal progetto -predisposto secondo la normativa vigente in materia- contenente i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione analitica delle finalità e delle caratteristiche del progetto;

b) le modalità organizzative dell'attività lavorativa accompagnata dall'indicazione del soggetto gestore del progetto;

c) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori che si intendono impiegare, individuati ai sensi e nel pieno rispetto della vigente normativa;

d) la durata del progetto espressa in mesi con l'indicazione del numero complessivo delle giornate lavorative previste;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto;

f) l'onere finanziario che l'Ente richiedente assume direttamente e, nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da più enti, l'onere finanziario direttamente assunto da ciascuno di essi;

g) le fonti di finanziamento previste.

3. Nella predisposizione e avvio dei progetti, gli enti pubblici interessati possono avvalersi dell'Agenzia per l'Impiego della Puglia.


4. Il progetto di cui al secondo comma deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della Commissione Regionale per l'Impiego e deve rientrare nelle finalità istituzionali dello o degli enti richiedenti.

5. Possono essere ammessi a contributo le domande relative a progetti che prevedono l'impiego, per la durata minima di sei mesi, di almeno tre unità lavorative qualora il progetto sia stato predisposto da un solo ente, e almeno cinque unità lavorative qualora il progetto sia stato predisposto con il concorso di più enti, e che, inoltre, prevedono un'attività formativa volta alla qualificazione professionale dei soggetti impiegati ed all'acquisizione di professionalità richieste sul mercato del lavoro.

6. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i punteggi per la formazione della graduatoria dalle domande pervenute tenendo conto delle seguenti priorità:

X a) finalizzazione del progetto alla ricollocazione dei lavoratori ed alla creazione di autoimpiego ed autoimprenditoria anche in forma cooperativa;

2





Regione Puglia

1

- b) progetti che prevedono interventi diretti nei settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell'ammodernamento della P.A.;
- c) compartecipazione al progetto di più enti;
- d) quantità di risorse proprie impegnate dall'ente o dagli enti che hanno predisposto il progetto in rapporto al costo complessivo del progetto medesimo;
- e) numero di lavoratori impiegati nel progetto;
- f) progetti che garantiscono azioni positive per la realizzazione della pari opportunità uomo-donna.

Articolo 4 (Modalità di concessione del contributo)

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche per l'occupazione, entro il 30 settembre di ogni anno delibera, nei limiti dello stanziamento di bilancio, l'assegnazione dei contributi sulla base della graduatoria formata ai sensi dell'art. 3.

2. I contributi vengono erogati in misura pari a L. 400.000 mensili per ogni unità lavorativa, entro un massimale di L. 16.000.000 per progetto.

3. Gli enti destinatari comunicano alla Regione -Assessorato alle Politiche Occupazionali- Settore Lavoro e Cooperazione-, entro 30 gg. dalla deliberazione di assegnazione del contributo, l'avvio del progetto ammesso a finanziamento ed entro 30 gg. dalla sua completa realizzazione, inviano alla Regione -Assessorato al Bilancio-Ragioneria- il rendiconto e la relazione sull'attività svolta per la verifica della documentazione contabile.


4. Il contributo è liquidato:

a) nella misura del 20% al ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte dell'ente destinatario;

b) nella restante misura dell'80% a seguito della verifica della documentazione di spesa di cui al terzo comma.

Articolo 5 (Revoca del contributo)

1. La Giunta Regionale dispone la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente già erogate nel caso in cui il progetto presentato non sia stato completamente realizzato o non siano stati rispettati gli adempimenti prescritti a carico dell'ente richiedente entro i termini di cui all'art. 4, con particolare riferimento alla contabilizzazione della spesa.





Regione Puglia

9.

Articolo 6 (Cumulo)

1. Il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con altri benefici rivenienti dalla legislazione nazionale o comunitaria -ove non specificatamente vietato- è ammesso fino alla concorrenza del 90% del costo complessivo del progetto presentato.

Articolo 7 (Assistenza tecnica)

1. La Regione, nella fase di attuazione dei progetti ammessi a contributo, può affidare all'Agenzia per l'Impiego della Puglia in regime di convenzione, i seguenti compiti:

- assistenza tecnico-amministrativa ai soggetti attuatori con particolare riguardo al momento formativo;
- monitoraggio e valutazione dell'attività svolta;
- redazione di un rapporto sull'efficacia di progetti socialmente utili realizzati, soprattutto ai fini della formazione, riprofessionalizzazione, aggiornamento dei lavoratori impiegati.

2. Per tali compiti è riservato un finanziamento non superiore al 5% dello stanziamento disposto con legge di bilancio per gli interventi di cui alla presente legge.

Articolo 8 (Norma transitoria)

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il termine di presentazione delle domande di contributo è fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima.

TIT. II

(Interventi aggiuntivi a sostegno di autoimpiego ed autoimprenditoria)

Articolo 9 (Destinatari)

1. Sono concessi contributi a ditte individuali, cooperative, società di persone che inseriscano in qualità di socio lavoratore uno o più soggetti impiegati in progetti per LSU approvati dalla C.R.I.

2. Sono concessi contributi a ditte individuali, cooperative, società di persone anche di nuova costituzione, che siano formate per almeno il 50% da soggetti impiegati in progetti per LSU approvati dalla C.R.I. e che inoltrino la domanda dopo almeno un anno dalla loro costituzione. Si intendono di nuova costituzione le ditte o società sorte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.





Regione Puglia

19.

Articolo 10 (Tipologia degli interventi)

1. Possono essere concessi contributi "una tantum" di lire per ognuno dei soggetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 2... che assuma la qualità di titolare di ditta individuale, di socio in società in nome collettivo, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio lavoratore in cooperativa, per un importo complessivo non superiore a lire
2. I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con altri contributi a favore dello stesso datore di lavoro, per gli stessi lavoratori e per le medesime finalità.
3. Per poter accedere ai contributi di cui al primo comma, le ditte o società interessate devono avere sede legale ed operativa nella Puglia.
4. Non possono essere ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese nei cui confronti siano stati emanati, nell'ultimo biennio, provvedimenti di istanza o di ingiunzione fallimentare.

Articolo 11 (Presentazione delle domande e concessione dei contributi)

1. Ai fini della concessione dei contributi le ditte o società interessate inoltrano la domanda, corredata della documentazione di cui al successivo secondo comma, alla C.R.I. avendo cura di indicare:
 - il tipo di impresa e la descrizione dell'attività svolta;
 - i soggetti beneficiari degli interventi;
 - l'eventuale progetto formativo da realizzarsi.
2. La definizione della documentazione da allegare alle domande di contributo costituisce oggetto di apposita deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La C.R.I., verificata la completezza delle domande e della documentazione, nonché la rispondenza alle condizioni e requisiti di legge, esprime parere di congruità con le finalità della presente legge. Acquisito il parere favorevole, la G.R. approva le domande e concede i contributi nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

Articolo 12 (Revoca dei contributi)

1. La risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga entro tre anni dall'assunzione comporta l'obbligo di restituzione alla Regione dell'intero contributo concesso per l'assunzione medesima.
2. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma sia intervenuta per giusta causa o per dimissione del lavoratore, oppure nel caso di cessazione dell'attività imprenditoriale prima di tre anni dalla concessione del contributo, questo viene ridotto in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta rapportata a tre anni.

dl.

Regione Puglia

C.I.F.R.A.

Articolo 13 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1996 definiti in L. 6.500.000.000, si provvede mediante variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa così come segue:


	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Variazione in aumento		
Cap. di nuova istituzione n. 0952030 "Spesa in materia di lavori socialmente utili"	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000
Variazione in diminuzione		
Cap. 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione"	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000

2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge annuale di bilancio.

3. La G.R. stabilisce annualmente la quota parte dello stanziamento complessivo, iscritto in bilancio per il finanziamento della presente legge, da destinare agli interventi di cui al Tit. II.

IL COORDINATORE
(Gest. ZENZOLA)

Il Dirigente Coordinatore
del Settore Regionale
(Dett. Carlo SICILIANO)



gr

12



Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente: Settore Lavoro - Cooperazione dell'Assessorato Università, Diritto allo Studio, Formazione d'Ecceellenza, Form. Profess., Politiche per l'Occupazione, Cooperazione, Migrazioni.

D.D.L.: Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili.

REFERTO TECNICO (art. 29 L.R. 1777 modif. dalla L.R. 893)

Spesa prevista e fonti di finanziamento: Lire 6.500.000.000 con prelievemento dal Cap. n. 1110070 con contestuale iscrizione del nuovo Cap. n. 0052030

Capitoli di Entrata: / / /

Capitolo di Spesa: 0052030

Spesa riferita al presente bilancio: 6.500.000.000

Alle spese riferite al presente bilancio, come a quelle riferite ai bilanci futuri, si farà fronte con il bilancio autonomo della Regione.

Ai fini della quantificazione della spesa, si deve tener conto della distribuzione dei progetti, su base regionale, registrata nel 1985 quale risulta dai dati forniti dall'Agenzia Regionale per l'Impiego: n. 362 progetti che hanno visto impegnati circa 12.000 lavoratori.

Pertanto, ipotizzando la presentazione di non meno di 300 progetti e calcolando il massimale previsto per ognuno all'art. 4 dello schema, si registra una spesa di L. 4.800.000.000.

A tale spesa, inoltre, deve sommarsi quella relativa agli interventi aggiuntivi di cui all'art. 10 del citato d.d.L., quantificabile in L. 1.700.000.000; infatti, pur non essendo indicato alcun importo nel più volte nominato schema, è stato preventivato un numero di 58 interventi da moltiplicare per un massimale per ognuno di non meno di 3040 milioni.

Spesa riferita ai bilanci futuri:

(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Si ritiene che la legge debba essere finanziata per almeno 3 anni dalla sua entrata in vigore.

Al termine del triennio, infatti, previa ricognizione e valutazione degli effetti da essa prodotti, la Regione potrà assumere la decisione di sospendere l'efficacia o di continuare a finanziarla o di abrogarla.

Nota: C.I.F.R.A.

Dirigente Settore Ufficio

Parere del Settore Ragioneria:




Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato



Parere negativo per:

Il Dirigente Coordinatore
del Settore Ragioneria
(Dott. Carlo NICILIANI)





REGIONE PUGLIA


134

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 104168/LGS

Bari, 04-10-96

De Riechis
M. De Falco



All' Assessorato alle Politiche per l'Occupazione

e, p.c.

Al Settore Ragioneria LORO SEDI

Coordinateur

Oggetto: Disegno di legge avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di Lavori socialmente utili"
Comunicazioni sull'iter.

In relazione al ddl di cui all'oggetto, questo Ufficio preliminarmente fa presente quanto segue.

L'art. 5, così come formulato, desta qualche perplessità sotto il profilo della fattibilità in quanto sembra eccessivamente sproporzionato il rapporto tra inadempimento e sanzione. Infatti, i promotori, a fronte di una minima parte di attività non svolta, vedrebbero venir meno qualsivoglia forma di contribuzione. Ciò comporterebbe l'instaurazione di notevoli contenziosi, certamente non auspicabili. Inoltre, con riferimento alla previsione di revocare l'intero contributo in caso di mancata presentazione del rendiconto, sembra incongruo il previsto termine di trenta giorni; tanto più che trattasi di enti pubblici su cui gravano tempi burocratici oggettivamente complessi e di cui sarebbe opportuno tener conto, per una efficace applicazione della legge e delle iniziative ad essa connesse.

Tanto si era già evidenziato e comunicato al Settore proponente con nota di prot. n. 10/595/Lgs del 13 maggio 1996, in riferimento ad altro ddl di pari oggetto.

Nel presente testo, inoltre, si introducono nuove norme concernenti "Interventi aggiuntivi a sostegno di autoimpiego ed autoimprenditoria". Sarebbe opportuno, per la rilevanza sociale delle stesse e per un dovere di trasparenza, che nel titolo del ddl se ne facesse in qualche modo menzione.

Nulla da osservare, invece, in relazione alla legittimità delle stesse, fermo restando che l'art. 12 desta perplessità simili a quelle manifestate in relazione all'art. 5.

In attesa del testo vistato dal Settore Ragioneria ed eventualmente rielaborato alla luce delle suddette osservazioni, (si invita il Settore proponente a considerare anche quanto osservato dal Settore Personale con nota n. 30/19896/P del 24.6.96.)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Tramesso alla Commissione
Consigliare il 04.11.96

() Il dr. Iuliano ha pregato il sottoscritto di non tener conto dell'adriano femminino e parte del temultuo nigo, frutto di errore dello ufficio legislativo
G.R.

IL COORDINATORE
(Dott. Pasquale Rutigliani)

